



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2383/TFNSVE-2025-2026  
Registro procedimenti n. 2761/TFNSVE/2025-2026

## IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

### SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Lorenzo Sodero - Componente (Relatore)

Gino Scaccia - Componente

Federico Salinari - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Antonino Piro - Componente

Roberto Leoni - Componente

Marina Vajana - Componente

Loredana Germanò - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Paola Balducci - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Accursio Gallo - Componente

Enrico Vitali - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 15 maggio 2026 la seguente

### DECISIONE

Sul procedimento 2761/TFNSVE/2025-2026, 2761 - Ricorso proposto dalla società A.S.D. FC VICENZA CITY (964129) contro la società A.S.D. VIATEK SAN PAOLO ARISTON (949239) avverso il mancato pagamento del premio di formazione tecnica relativo ai calciatori CESANO CARLO (7088223), CHIOVATI GIOVANNI (2055043), DE CAROLI RICCARDO (2168232), PAPALINI MATTEO (2350759)

In data 28 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori CESANO CARLO (matricola 7088223), CHIOVATI GIOVANNI (matricola 2055043), CAROLI RICCARDO (matricola 2168232), PAPALINI MATTEO (matricola 2350759).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alle attestazioni oggetto del presente ricorso siano determinati i premi di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Il premio è stato quantificato per il calciatore CESANO CARLO in € 360,00 (trecentosessanta/00); per il calciatore CHIOVATI GIOVANNI in € 276,00 (duecentosettantasei/00); per il calciatore DE CAROLI RICCARDO in € 360,00 ((trecentosessanta/00); per il calciatore PAPALINI MATTEO in € 210,00 (duecentodieci/00) come dalle citate attestazioni, rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società A.S.D. VIATEK SAN PAOLO ARISTON alla corresponsione del premio di formazione tecnica per i calciatori CARLO CESANO, GIOVANNI CHIOVATI, RICCARDO DE CAROLI, PAPALINI MATTEO nella misura di euro 1.206,00 (milleduecentosei/00), in favore della società A.S.D. FC VICENZA CITY.

L'ESTENSORE

Lorenzo Soderò

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai